

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 5/2009

nell' adunanza del 4 febbraio 2009

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez.	Mario Giulio Cesare Sancetta	Presidente
Cons.	Francesco Amabile	<i>relatore</i>
Cons.	Raffaele Del Grosso	
Cons.	Silvano Di Salvo	
Cons.	Corradino Corrado	
Cons.	Francesco Uccello	
I° Ref.	Laura Cafasso	

ha adottato la seguente deliberazione

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle SS.RR. del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 10 marzo 2008, n. 10303, con la quale il Sindaco del Comune di Savignano Irpino (Prov. di Avellino) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n.3/2009, con la quale l'argomento è stato deferito all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Francesco Amabile;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco di Savignano Irpino ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di erogare all'ex sindaco e agli amministratori comunali in carica dal 1999 al 2004 le indennità di funzione di cui all'art.82 del D.lgs n.267/2000, per le quali – riferisce il Sindaco - furono stanziati le somme necessarie nei

rispettivi bilanci di previsione ma non vennero poi assunti gli atti d'impegno (per cui dette somme non vennero portate a residuo).

Nel formulare il quesito il richiedente ha precisato che gli interessati hanno prodotto, nel luglio 2008, atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e che l'ex Sindaco ed un assessore avrebbero rinunciato per un certo periodo alle indennità di cui trattasi, a scopo benefico.

CONSIDERATO

In rito, la richiesta di parere è ricevibile, in quanto formulata dal Capo dell'Amministrazione comunale e quindi dall'organo che, ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000, ha la rappresentanza legale dell'ente; inoltre non rileva che essa sia stata presentata direttamente alla Corte, in quanto la stessa legge n.131/2003, nel prevedere, all'art. 7 - comma 8, che gli enti locali possono chiedere pareri *"in materia di contabilità pubblica"* alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"di norma"*, tramite il Consiglio delle autonomie locali, *"se istituito"*, implicitamente consente agli enti territoriali di avanzare direttamente le richieste di parere nelle more della costituzione del precitato organismo.

In punto di ammissibilità, la richiesta di parere, ad una prima lettura, potrebbe dar luogo a dubbi, potendosi arguire, per un verso, che la questione de quo non rientri nella materia della contabilità pubblica e per l'altro che la stessa sarebbe suscettibile di determinare sconfinamenti o interferenze con le funzioni dell'A.G.O. in quanto rivolta alla soluzione di una specifica fattispecie rispetto alla quale non è dato di escludere l'insorgere di eventuali controversie civili. Rileva invece la Sezione che la questione di fondo portata al suo esame concerne unicamente la corretta procedura di imputazione al bilancio dell'ente della spesa connessa al pagamento delle indennità di funzione relative ad esercizi pregressi e, in particolare, la possibilità di imputare detta spesa alla parte corrente del bilancio. Trattasi dunque di questione attinente palesemente alla *"materia della contabilità pubblica"*, il cui nucleo essenziale è costituito appunto da quel complesso di norme e di principi che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici (Cass. Civ., Sez.Un., 2.3.1982 ; Corte dei conti, Sez.I[^].13.5.1987, n.91). Inoltre, nulla impedisce che tale questione venga esaminata in questa sede limitatamente ai profili di natura essenzialmente esegetica delle disposizioni del titolo III, Capo IV del TUEL 18.8.2000, n. 267 che regolano il procedimento (ordinario) di assunzione delle spese degli enti locali e quello (eccezionale) di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nel contesto delle disposizioni preordinate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Venendo al merito della questione, occorre premettere che l'art. 82, primo comma, del TUEL - in attuazione del principio stabilito dall'art. 77, comma 1, del medesimo testo unico (nonchè della Costituzione) in virtù del quale "la Repubblica tutela

il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche... ad espletare il mandato, disponendo del tempo dei servizi e delle risorse necessari..." – riconosce, tra gli altri, al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni un'indennità mensile volta a ristorare gli amministratori per l'impegno profuso al servizio della collettività. Ai sensi del comma VIII° della disposizione citata, la misura di tale indennità è determinata con apposito decreto del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto del criterio della "dimensione demografica" e degli altri ivi indicati.

Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ha fissato, all'art. 1, le indennità di funzione di cui trattasi e le misure percentuali d'incremento delle stesse.

Dalle disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali innanzi richiamate discende che in sede di programmazione l'ente prevede le indennità spettanti agli amministratori e stanziava in bilancio le somme necessarie, erogandole poi mensilmente agli aventi diritto, previa assunzione dei relativi provvedimenti d'impegno e degli ulteriori atti che ne conseguano e senza bisogno di una specifica richiesta da parte degli interessati. Ne deriva che - diversamente da quanto avviene nei casi in cui il pagamento del dovuto sia condizionato ad istanza dell'interessato - nel caso prospettato la mancata adozione dell'atto di impegno delle somme stanziata e il loro confluire, a fine esercizio, nelle economie di bilancio (per l'art. 190, II° comma, del TUEL è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183) non consente l'imputazione al bilancio corrente del pagamento delle indennità di funzione.

L'intimazione o richiesta scritta fatta dagli aventi diritto ai sensi dell'art.1219 c.c. potrebbe dar luogo invece al riconoscimento del debito in questione, che presenta, ad avviso della Sezione, tutti i caratteri del debito fuori bilancio, in quanto contratto in presenza di titolo giuridico ed in assenza di atto di impegno contabile assunto negli esercizi di provenienza del debito stesso. Infatti la relativa fattispecie è, in astratto, riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dall'art. 194, I° comma, lett. e), del TUEL n. 267/2000 e precisamente alla acquisizione di un servizio di evidente utilità reso all'ente *"nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*.

E' appena il caso di ricordare che nel sistema SIOPE la spesa per indennità di funzione degli amministratori comunali è considerata come "spesa per prestazione di servizi" (cfr. allegato B al D. M. dell'Economia e delle Finanze n.135.553 del 14 novembre 2006, in Suppl. ordinario G.U. n. 272 del 22 novembre 2006).

Valuterà l'Amministrazione se nel caso concreto ricorrono le condizioni oggettive individuate dalla giurisprudenza (certezza, liquidità, esigibilità) per il riconoscimento dei debiti maturati nei confronti degli istanti e considerati anche gli effetti della possibile prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2009.

IL RELATORE

f.to Dr. Francesco Amabile

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Mario G.C. Sancetta

Depositata in Segreteria in data 04 febbraio 2009

Per Il Dirigente del Servizio di supporto
f.to dr.ssa Beatrice Montecuolo